



**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCURSUALE**

IL COLLEGIO:

<i>Dott.</i>	<i>Giorgio JACHIA</i>	<i>Presidente</i>
<i>Dott.ssa</i>	<i>Francesca SICILIA</i>	<i>Giudice</i>
<i>Dott.ssa</i>	<i>Sara SERRETIELLO</i>	<i>Giudice rel. ed est.</i>

PRONUNCIA LA SEGUENTE

**SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO**

LETTO IL RICORSO FORMULATO DA

1) domiciliato presso avv. CARLO **SCORZA**

RICORRENTE

**DATO ATTO CHE IL RICORSO È STATO FORMULATO CON L'AUSILIO DEL
GESTORE OCC;**

ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 65, 66 E 268 CCII

Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 65, 66 e 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII) parte debitrice rappresenta la propria situazione di sovraindebitamento e domanda a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni.

Infatti, l'art. 65 CCII al comma 1 dispone che i sovraindebitati possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del capo II del titolo IV – procedure di composizione – ovvero secondo le norme del capo IX del titolo V, liquidazione controllata. Il comma 2 dell'art. 65 precisa che a tutte le procedure di sovraindebitamento si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili vale a dire le norme del procedimento unitario.

COMPETENZA

Da qui, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi.

PRESUPPOSTI

In diritto è utile rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268, 269 e 270 CCII.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Tanto comporta, in particolare, che l'impresa minore debba provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.

Si osserva, ai margini, che l'onere della prova è sempre sulla impresa minore sia quando chiede di accedere alle procedure di sovraindebitamento sia quando si oppone ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII.

RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO

Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [*I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata*] e laddove al secondo comma dispone che *“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”*

DOCUMENTI DA DEPOSITARE

Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII, che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; c) le dichiarazioni IRAP; d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; m) l'indicazione del domicilio digitale dei

creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

RELAZIONE GESTORE OCC

Sempre in diritto va osservato che il ricorso deve, a sensi dell' art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

DEL CASO

Tanto premesso in diritto, si deve osservare che la domanda è effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII nella quale è agevole il riscontrare tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, quanto l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, è agevole attraverso la disamina dei documenti in atti affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c, 268, 269 e 270 CCII.

La documentazione depositata dal debitore ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è, ciò non di meno, nel suo complesso sufficiente ed attendibile perché prova: a) che parte debitrice non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; b) che parte debitrice ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale vale a dire il suo evidente dissesto, la presenza di un passivo superiore all'attivo.

Sicchè si deve ritenere che parte debitrice abbia:
provato il proprio stato di insolvenza.

NON CONFERMA GESTORE

Il collegio ritiene che ai fini della nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, i criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII¹, devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII².

Ne deriva dunque che laddove il professionista, in principio designato dall'OCC, non risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria alle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, sussistono *giustificati motivi* ex art. 270 comma 2 lett. b) CCII per nominare un liquidatore diverso, il quale verrà scelto tra gli iscritti nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, residente nel circondario del Tribunale competente.

Sicchè, ferma l'efficacia dell'attività svolta in sede amministrativa o comunque pre-procedimentale, non può confermarsi quale liquidatore [REDACTED], che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto, alla data odierna, non risulta iscritto all'Albo di cui all'art. 356 CCII. Si nomina, pertanto, liquidatore il dott. Gianvito MORRETTA, residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.

CONCLUSIONI

Tanto premesso il Tribunale, **ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata**

1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;

¹ il quale prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, la conferma dell'OCC di cui all'art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale.

² il quale prevede l'Istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti "destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza.

4. la sufficienza documentale della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
6. l'avvenuta comunicazione ex art. 14 *ter*, comma 4, ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;

VISTO L'ART. 270 CCII:

PQM

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di [REDACTED] CF [REDACTED];

NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Sara SERRETIELLO;

NOMINA liquidatore della procedura il dott. Gianvito MORRETTA;

DISPONE che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII l'inventario dei beni del debitore;

DISPONE che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;

PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;

PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata "*Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili*" ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;

AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,

convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;

DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi **l'indirizzo di posta elettronica della procedura** di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;

ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ORDINA, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

RIMETTE AL G.D. LA DETERMINA nell'intero reddito del debitore la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia;

DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito

del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;

DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;

ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande;

AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;

DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei

beni del debitore;

DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione; precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia; - l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;

INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;

ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;

ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;

AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;

DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;

DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del

Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*);

DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;

DISPONE che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;

DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;

DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;

DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.

Così deciso il 10 Luglio 2023

Il Giudice estensore

Dott.ssa Sara SERRETIELLO

Il Presidente

dott. Giorgio JACHIA